



CONVENZIONE 2014

La FIJLKAM –Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito: FIJLKAM) con sede in Roma Ostia, Via dei Sandolini 79– Codice Fiscale 05248370586, nella persona del Presidente pro tempore, Domenico Falcone, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione suddetta

e

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas – Ente di Promozione Sportiva (di seguito: EPS) con sede in Roma, Via Po n.22 - Codice Fiscale 80238070587, nella persona del Presidente pro tempore, Luigi Musacchia, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate anche se con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport e a tale scopo ha elaborato ed approvato un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operativi Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;

D)

che la FIJLKAM è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche e svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

che la FIJLKAM:

- a) è riconosciuta ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 826 del 7/9/2000, è affiliata alla International Judo Federation (IJF), alla Fédération Internationale des Luttes Associées (FILA), alla World Karate Federation (WKF), alla International Sumo Federation (ISF) (tutte riconosciute dal CIO) ed alle rispettive Unioni Europee;
- b) é l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di Judo, Lotta, Karate, Aikido, Ju Jitsu e Sumo;
- c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici, inclusi gli Ufficiali di Gara;

F)

che il CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS:

- a) è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 27 del 24 giugno 1976 e deliberazione n. 1224 del 15 maggio 2002; è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni quale Ente Nazionale con finalità assistenziali con decreto n.106710 del 27 dicembre 1979;
- b) è iscritto al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n.73, con decreto del 7 settembre 2003;
- c) in atto non ha relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM per quanto riguarda le discipline del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju jitsu e del Sumo e si impegna a non istaurarne per tutta la durata della Convenzione;

G)

che il CNS LIBERTAS, in accordo al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1427 del 17/12/2010, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, anche se con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;

H)

che la FIJLKAM e il CNS LIBERTAS (di seguito: le Parti) condividono:

- a) il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

convengono e stipulano

Art. 1 – Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- a) per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc. una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- b) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- c) per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- d) per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Il CNS LIBERTAS si impegna a non instaurare, per tutta la durata della Convenzione, relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM per quanto riguarda le discipline sportive del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo.

1.4

Non è consentito alle Società Sportive ed ai tesserati alla FIJLKAM avere alcun rapporto sportivo con gli EPS che non hanno sottoscritto la presente convenzione.

1.5

Coloro i quali ricoprono cariche o incarichi federali centrali o periferici non possono ricoprire cariche o incarichi presso il CNS LIBERTAS.

Tutti gli altri Tesserati alla FIJLKAM, per ricoprire cariche ed incarichi presso il CNS LIBERTAS, devono richiedere l'autorizzazione alla Federazione, tramite la Consulta Regionale di Settore competente, che deve esprimere il proprio motivato parere.

1.6

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi affiliati e tesserati.

Art. 2 – Attività sportiva

2.1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" (individuale o a squadre) per tutte le classi di età e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri), possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIJLKAM; il CNS LIBERTAS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali LIBERTAS" e "Rappresentativa Nazionale LIBERTAS".

2.2

In tutte le manifestazioni la FIJLKAM e il CNS LIBERTAS si impegnano ad applicare i Regolamenti tecnico-arbitrali emanati dalle rispettive Federazioni Internazionali, salvo deroghe concordate tra le parti.

Tutte le gare devono essere dirette da Arbitri che non abbiano superato i limiti di età indicati dalle rispettive Federazioni Internazionali.

2.3

Per quanto riguarda i regolamenti tecnici dell'attività giovanile (preagonisti ed esordienti) gli stessi devono essere approvati da apposita Commissione composta di Rappresentanti della FIJLKAM e di Rappresentanti del CNS LIBERTAS.

2.4

Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla FIJLKAM, che non costituiscano Fasi di Qualificazione, è consentita la partecipazione di Società Sportive affiliate agli EPS, anche se non affiliate alla FIJLKAM.

2.5

E' consentita la partecipazione degli Atleti tesserati FIJLKAM alle manifestazioni organizzate dagli EPS a condizione che i regolamenti tecnico-arbitrali siano conformi a quanto indicato ai punti 2.2 e 2.3 e che le date di svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nei Calendari territoriali e concordate limitatamente ai casi di concomitanza.

Art. 3 – Ufficiali di Gara ed Insegnanti Tecnici - Gradi

3.1

La FIJLKAM riconosce solo le qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed i Gradi conseguiti presso la Scuola Nazionale Federale di Ostia o presso i Comitati Regionali (per le qualifiche ed i gradi iniziali) secondo le norme ed i criteri previsti nel Regolamento Organico

Federale ed i contenuti tecnico-didattici indicati nella Guida all'Attività Didattica Federale, redatta nel rispetto del "Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi del CONI".

Il CNS LIBERTAS riconosce solo le qualifiche di Ufficiale di Gara e di Insegnante Tecnico ed i Gradi conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nei propri Regolamenti.

3.2

Le parti, nell'organizzazione dei Corsi di cui al Punto precedente, si impegnano affinché i propri percorsi formativi siano improntati al massimo rigore in modo da garantire il più alto livello di qualità.

3.3

I Tesserati con la Federazione non possono accettare dal CNS LIBERTAS gradi e categorie di qualifiche superiori a quelli federali o qualifiche incompatibili con quelle federali.

3.4

Gli Ufficiali di Gara e gli Insegnanti Tecnici tesserati con la Federazione possono esercitare le funzioni di Docente ai Corsi di Aggiornamento organizzati dal CNS LIBERTAS, previa autorizzazione della Federazione.

3.5

Le parti si impegnano, altresì, a fornire reciproca assistenza per l'utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni che saranno a carico del soggetto organizzatore.

Per i Campionati Nazionali degli EPS sono competenti le rispettive Commissioni Nazionali, per tutte le altre manifestazioni sono competenti i rispettivi Comitati Regionali.

3.6

Le parti possono prevedere riconoscimenti di grado, nel rispetto dei requisiti previsti nel Regolamento Organico Federale, previa verifica tecnica.

Art. 4 – Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

Art. 5 – Affiliazioni e Tesseramenti

5.1

Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro Società Sportive quando ricorrano le condizioni previste nei rispettivi Regolamenti.

5.2

Le Parti si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di affiliazione e riaffiliazione e di tesseramento per poter garantire adeguati servizi e valide polizze assicurative.

5.3

Le Parti si impegnano a rispettare il vincolo relativo alla distanza stradale minima di 400 metri tra le Palestre delle rispettive Società Sportive affiliate, salvo casi eccezionali e motivati o accordi diversi tra le Società Sportive interessate.

5.4

Le Parti si impegnano a non accettare domande di affiliazione presentate da Società Sportive che non dispongano di attrezzature e impianti idonei all'attività sportiva e che non abbiano una struttura organizzativa e norme statutarie ispirate a principi di reale democrazia.

Art. 6 – Commissioni Paritetiche – Controversie

6.1

Le Parti si impegnano ad istituire, a livello nazionale e regionale, Commissioni Paritetiche con il compito di rendere il più agevole possibile la collaborazione tra loro.

6.2

Le controversie fra le Parti, che traggano origine dalla presente Convenzione, sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 7 – Durata

7.1

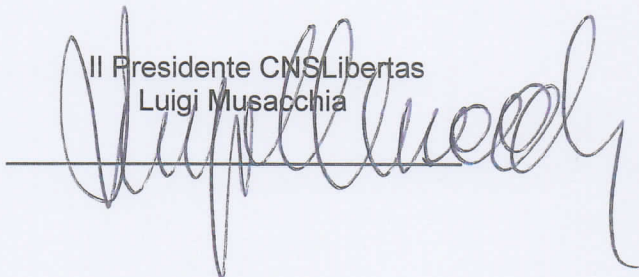
La durata della Convenzione decorre dalla data della firma fino al completamento del quadriennio olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

7.2

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 12 GIU. 2014

Il Presidente CNSLibertas
Luigi Musacchia



Il Presidente FIJLKAM
Domenico Falcone

